



SENTENZA - 267/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Giovanni Comite Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59516/R**

del registro di segreteria;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Lombardia sentenza n. 234/2021, depositata il 21.7.2021 e non

notificata;

promosso

dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Lombardia

-appellante -

contro

Paolo Valentini Puccitelli (c.f. VLNPLA60E02B300U), nato a Busto

Arsizio (VA) il 2.5.1960, residente in Oulx (TO), via Roma n. 31 parte contumace nel giudizio di primo grado

- Appellato -

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 13 novembre 2024 svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, il relatore Presidente Tammaro Maiello, il Sostituto Procuratore Generale Rotolo Emanuela per la Procura Generale della Corte dei conti.

Invece, non risulta costituito in giudizio l'appellato Valentini Puccitelli Paolo.

FATTO

Dalla ricostruzione della vicenda in esame emerge quanto segue.

1. Atto di citazione della Procura erariale del 31.5.2019.

Con atto di citazione depositato il 31.05.2019, la Procura erariale conveniva in giudizio Rossoni Giovanni e Valentini Puccitelli Paolo per in via principale:

sentirli condannare **in solido** i convenuti al risarcimento per l'intero pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della regione Lombardia - Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile per quanto concerne il Presidente del gruppo VALENTINI PUCCITELLI Paolo, e a titolo di responsabilità amministrativa **con dolo contrattuale** per quanto concerne il consigliere ROSSONI Giovanni, o alla diversa somma anche maggiore *veriore accertanda* all'esito del giudizio.

in subordine:

sentirli condannare **in solido** i convenuti al risarcimento per l'intero pari ad € 1.800,00 in favore della regione Lombardia - Consiglio Regionale, **entrambi a titolo di responsabilità amministrativa dolosa**, o alla diversa somma anche maggiore *veriore accertanda* all'esito del giudizio.

in ulteriore subordine:

sentirli condannare **in solido** i convenuti al risarcimento per l'intero pari ad € 1.800,00 in favore della regione Lombardia - Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile o comunque di responsabilità amministrativa **dolosa per quanto concerne il Presidente del gruppo VALENTINI PUCCITELLI Paolo**, e di responsabilità amministrativa gravemente colposa connotata da obbligo di integrale restituzione per quanto concerne il consigliere ROSSONI Giovanni, o alla diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.

in via ulteriormente gradata:

sentire condannare il convenuto **ROSSONI Giovanni**, consigliere regionale, al risarcimento per l'intero pari ad € 1.800,00 in favore della regione Lombardia Consiglio - Regionale, in via principale, a titolo di responsabilità amministrativa **gravemente colposa** connotata da obbligo di integrale restituzione, e in **via sussidiaria** il Presidente del gruppo VALENTINI PUCCITELLI Paolo per la quota di danno ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità amministrativa **gravemente colposa**, o alla diversa somma anche maggiore *veriore accertanda* all'esito del giudizio.

in estremo subordine:

sentire condannare i convenuti al risarcimento del danno pari ad € 1.800,00 in favore della regione Lombardia – Consiglio Regionale, a **titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa**, in via parziaria, per la quota di danno ritenuta di giustizia dal Collegio, o alla diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

2. La vicenda era originata dalla pubblicazione, in data 14.12.2012, di notizie di stampa inerenti all'avvio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di un procedimento penale nei confronti di vari consiglieri regionali della Regione Lombardia, in ordine alla commissione di fatti di reato, e in particolare di ipotesi di peculato per la gestione dei rimborsi spese.

In data 16.1.2013 la Procura penale inviava alla Procura erariale la documentazione, compresa la Relazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, del procedimento penale, sfociato nell'emissione di inviti a comparire di vari consiglieri regionali.

In data 8 maggio 2013 la medesima Procura della Repubblica trasmetteva l'invito a comparire emesso il 20.12.2012 nei confronti di Rossoni Giovanni del Gruppo PDL "Il Popolo della libertà".

In data 5.3.2014 il Tribunale di Milano, Ufficio G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Rossoni Giovanni, trasmettendo gli atti alla Procura contabile per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale.

3. Dopo il rituale invito a dedurre, la Procura erariale emetteva nei confronti di Rossoni Giovanni e di Valentini Puccitelli Paolo, in qualità di Capogruppo del Gruppo PDL “Il Popolo della libertà”, atto di citazione del 31.05.2019, con cui la Procura conveniva in giudizio entrambi gli invitati, per avere il consigliere regionale chiesto ed ottenuto indebitamente dal gruppo consiliare di appartenenza, nell’anno 2009, la somma complessiva di € 1.800,00 a valere sul contributo stanziato dalla legge per l'espletamento del mandato consiliare e per avere il capogruppo indebitamente autorizzato il rimborso delle suddette spese non giustificate ed estranee al mandato in questione.

4. Con istanza formulata ai sensi dell'art.130 del D.lgs. n.174/2016, depositata in data 10.03.2020 contestualmente alla costituzione in giudizio, il Rossoni Giovanni chiedeva l’applicazione del rito abbreviato di cui alla medesima normativa, proponendo la definizione del procedimento de quo dietro pagamento di un importo pari ad € 750,00.

Su parere concorde della Procura su tale istanza, la Sezione, con decreto emesso all’esito della camera di consiglio in data 31.01.2021, accoglieva la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto Rossoni Giovanni, per l'importo dallo stesso indicato, e fissava la camera di consiglio del 17.03.2021.

Successivamente veniva pronunciata sentenza n. 129/2021 di definizione del giudizio ai sensi dell'art.130 citato, previa verifica del regolare pagamento del Rossoni Giovanni della somma come sopra determinata.

Pertanto, il giudizio è proseguito con rito ordinario nei confronti del solo Valentini Puccitelli Paolo, che non costituiva in giudizio.

All'udienza di discussione del 7 luglio 2021 la Procura attrice modificava le proprie conclusioni formulando la richiesta di condanna, nei confronti del solo Valentini Puccitelli Paolo, per il residuo importo di € 1.050,00 quale differenza tra l'importo indicato in citazione di € 1.800,00 meno l'importo di € 750,00 pagato dal Rossoni Giovanni.

5. Sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 234/2021, depositata il 21.7.2021.

Con sentenza n. 234/2021, depositata il 21.7.2021 e non notificata, la sezione territoriale per la regione Lombardia, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condannava il sig. Valentini Puccitelli Paolo *“al pagamento in favore della regione Lombardia – Consiglio Regionale, della somma di € 525,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del pagamento, da parte del gruppo o del capogruppo, in favore del consigliere Rossoni e fino al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dal deposito della sentenza e fino al saldo nonché alle spese di giudizio liquidate in € 497,88”*.

Il giudice di prime cure, dopo un'analitica ricostruzione del quadro normativo in materia di rimborso spese dei gruppi consiliari, motivava la decisione assunta, in quanto il *“Collegio non può esimersi da valutare il contributo con causale alla verifica del danno costituito dalla condotta omissiva dei componenti dell'ufficio di Presidenza della Regione Lombardia i quali, ancorché non evocati in giudizio, hanno avallato tali rimborsi senza alcuna richiesta di chiarimenti o di analitico e doveroso riscontro”*.

Invero, gli articoli 6, 7 e 8 della L.reg. n.17/1992 evidenziano come l'Ufficio di Presidenza, avesse, tra le altre funzioni, lo specifico compito di garantire la liceità dei rimborsi disposti in favore dei gruppi consiliari e da questi nei confronti dei consiglieri del gruppo, in quanto rispondenti a noti parametri normativi e chiari indirizzi conformi della giurisprudenza contabile.

Poiché tali funzioni non risultano in alcun modo esercitate sui rendiconti presentati dal capogruppo odierno convenuto, deve riconoscersi il contributo concausale e psicologico alla verifica dell'evento dannoso anche a carico dei componenti dell'Ufficio di presidenza lombardo.

Nel contempo, tenuto altresì conto dell'omesso controllo da parte dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il giudice di prime cure ha ritenuto di ascrivere a titolo di responsabilità gravemente colposa al convenuto Valentini Puccitelli Paolo solo l'importo € 525,00 pari al 50% dell'importo residuo € 1.050.00 chiesto dalla Procura erariale all'udienza dl 7 luglio 2021.

Pertanto, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia con sentenza n. 234/2021, depositata il 21.7.2021 condannava Valentini Puccitelli Paolo al pagamento in favore della regione Lombardia – Consiglio Regionale, della somma di € 525,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del pagamento, fino al deposito della sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dal deposito della sentenza e fino al saldo, oltre alle spese di giudizio liquidate in complessivi € 497,88.

6. Appello della Procura erariale per la regione Lombardia.

Successivamente, con atto di appello del 2 novembre 2021 la Procura regionale per la Lombardia ha impugnato la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 234/2021 per i seguenti motivi.

1. Error in iudicando: la sentenza ha erroneamente riconosciuto il contributo concausale di terzi non evocati in giudizio. Conseguente erronea quantificazione del danno imputato all'odierno appellato.

La sentenza impugnata merita di essere riformata per aver ridotto alla metà il quantum risarcitorio ascritto al capogruppo Valentini Puccitelli Paolo, per il correlato concorso causale dell'Ufficio di Presidenza nella produzione del danno. Secondo la consolidata giurisprudenza d'appello, nessuna rilevanza concausale nella produzione del danno può attribuirsi alla condotta postuma da omesso controllo dell'Ufficio di Presidenza, proprio in base alla stessa normativa (art. 7 e 8 della legge regionale della Lombardia n.17/192) richiamata nell'impugnata sentenza n. 234/2021.

1-bis (segue): difetto di motivazione sulla rilevanza concausale della condotta omissiva tenuta dell'Ufficio di Presidenza.

La stessa Procura deduce quale sub-motivo d'appello, relativo al profilo dell'insussistenza del nesso casuale, il difetto di motivazione della sentenza sia per le specifiche condotte doverose che avrebbero eliso il danno, sia per la correlata incidenza causale che tali condotte, se poste in essere, avrebbero avuto nella prevenzione o mitigazione del danno.

Tale onere motivazionale era doveroso per l'accertamento *incidenter tantum* ex art. 83, comma 2, c.g.c. della responsabilità del terzo.

1-ter. (segue): riforma della sentenza per esclusione del dolo.

Dall'ascrizione del danno a titolo di dolo consegue l'impossibilità di scorporare la quota di danno per colpa.

La Procura ha chiesto nelle conclusioni articolate in citazione in principalità la condanna dei convenuti a titolo di dolo ed in subordine a titolo di colpa grave (cfr. pagg. 19/20 atto di citazione).

Invece, l'impugnata sentenza ha condannato il sig. Valentini Puccitelli a titolo di colpa grave, escludendo nel caso di specie la *“connotazione dolosa”*.

2. Incostituzionalità dell'art. 83, commi 1 e 2 c.g.c. Devoluzione al Giudice d'appello della funzione di giudice a quo rispetto alla questione di costituzionalità. Conseguente riforma del capo della Sentenza a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.

La Procura solleva questione di incostituzionalità dell'art. 83, commi 1 e 2, c.g.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 114/2019).

Il comma 1 (*“nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice”*) recepisce e codifica il divieto di integrazione del contraddittorio *iussu iudicis* consolidatosi nella giurisprudenza ante Codice di giustizia contabile.

Al riguardo, la Procura erariale richiama la sentenza/ordinanza n. 158/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c. per violazione degli artt. 3, 24, 81 e 111 Cost., censurando la preclusione imposta al giudice contabile di integrazione del contraddittorio per le motivazioni ivi esposte.

6.2 Le richieste della procura per la regione Lombardia.

Pertanto, la Procura per la regione Lombardia chiede a questo Collegio, in accoglimento dell'appello:

in via pregiudiziale:

- ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. per violazione degli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione, per i motivi svolti in narrativa, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost. ed ex art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 88, disponendo la sospensione del presente giudizio e riservando la decisione sul merito del gravame all'esito del relativo giudizio di legittimità;

nel merito:

- anche in applicazione del cd. criterio della ragione più liquida, per i motivi indicati nel motivo d'appello n. 1, di riformare l'impugnata sentenza n. 234/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 21.7.2021, e per l'effetto condannare il sig. Valentini Puccitelli Paolo al pagamento in favore della regione Lombardia - Consiglio regionale dell'importo di € 1.050,00, o nel diverso importo di giustizia, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo, con interessi, rivalutazione e spese di lite.

8. Udienda del 13 novembre 2024.

All'udienza del 13.11.2024 la Procura Generale, nell'evidenziare la corretta instaurazione del contraddittorio, essendo andata a buon fine la notifica ex art. 140 c.p.c. , chiede l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile.

La notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione udienza a cura della Procura regionale per la Lombardia al sig. Valentini Puccitelli Paolo è avvenuta per compiuta giacenza.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio:

“in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da *“provvisorio”* a *“definitivo”*.

	Poiché agli atti del fascicolo non è stata depositata e né in udienza non è	
	stata prodotta dalla Procura Generale la comunicazione di avvenuto	
	deposito (cd. C.A.D.), il Collegio, nel prendere atto che non c'è la prova	
	dell'avvenuta notifica al sig. Valentini Puccitelli Paolo sia dell'appello e	
	sia del decreto di fissazione udienza, dichiara inammissibile l'appello	
	proposto dalla Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia	
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la Lombardia sentenza n. 234/2021, passata in giudicato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	come in motivazione,	
	DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO	
	della Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia avverso la	
	sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la	
	Lombardia n. 234/2021.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.	
	IL PRESIDENTE E ESTENSORE	
	Tammaro Maiello	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 21/11/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
		12